

## STATUTO

\* \* \*

### TITOLO I - COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

#### ARTICOLO 1

Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Pubblico socio Comune di Borgosatollo, è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

**“BORGOSATOLLO SERVIZI S.R.L.”.**

Alla società si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato, per tutto quanto non derogato dal D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.

#### ARTICOLO 2

La sede legale della società è in Borgosatollo (Bs).

#### ARTICOLO 3

La durata della società è fissata dalla sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2080 (duemilaottanta), ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta ai sensi di legge e del presente statuto.

#### ARTICOLO 4

La società ha per oggetto SOCIALE ESCLUSIVO, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., l'esercizio delle attività connesse ed inerenti a:

- produzione di servizi di interesse generale;
- progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente controllante Comune di Borgosatollo, o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ai cui all'art. 3, comma 1, lett.a), del D. Lgs. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- servizi di collettamento e di depurazione delle acque reflue;
- stoccaggio, trasporto e smaltimento fanghi di depurazione compreso espurghi;
- produzione e distribuzione di calore per usi civili e industriali;
- esercizio di trasporti pubblici urbani;
- servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, raccolta differenziata, lavaggio e spezzamento stradale;
- impianto di esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;
- impianto di esercizio di apparati semaforici e di segnaletica luminosa;
- servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- cablatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;
- gestione, riscossione, controllo, accertamento e recupero di tributi per l'Ente controllante Comune di Borgosatollo, con riguardo e rispetto del procedimento amministrativo ex legge 241/1990, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione delle pubblicità;
- pubbliche affissioni e manutenzione degli impianti relativi;
- gestione del servizio di refezione scolastica;
- manutenzione del verde, pulizia aree verdi e zone limitrofe;
- servizi sociali e di assistenza alla persona;
- studi di fattibilità, coordinamento lavori;
- altri servizi di pubblica utilità e di interesse pubblico, quali gestione servizi cimiteriali,

scuolabus;

- realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi;
- trasformazione di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica;
- utilizzazione di tutte le possibili forme di recupero energetico;
- gestione amministrativa relativa alle attività consentite nel presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati;
- ogni altro servizio pubblico locale di competenza dell'Ente controllante Comune di Borgosatollo, che lo stesso intenda affidare con apposito contratto di servizio ai sensi della normativa vigente in materia di "in house providing".

La società non potrà partecipare ad altri enti o società, salvo che ciò sia consentito dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., le attività esercitate possono essere esclusivamente quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente controllante Comune di Borgosatollo.

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., nell'esercizio di tali attività, la società opera in via prevalente con l'Ente controllante Comune di Borgosatollo.

La società può espletare tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale esclusivo e tutte le attività connesse, complementari, strumentali, accessorie allo svolgimento dei servizi definiti unilateralmente dall'Ente controllante Comune di Borgosatollo, ai sensi della normativa vigente in materia di "in house providing", affidati direttamente attraverso appositi contratti/disciplinari di servizio e/o convenzioni.

Inoltre la società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

L'attività finanziaria non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico ed in via prevalente; comunque nel rispetto dei limiti di cui al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Restano comunque escluse:

- la sollecitazione del pubblico risparmio di cui alla legge 216/1974 ed altre in merito;
- le attività per natura o modo di esercizio riservate a società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 1/1991 e/o società finanziarie di cui al citato T.U. in materia bancaria, ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari.

## **TITOLO II - CAPITALE-QUOTE-CONTRIBUTI**

### **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è fissato in euro 30.000,00 (trentamila euro e zero centesimi), diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato con delibera del socio unico.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'organo di amministrazione potrà richiedere al socio unico di effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

La società potrà richiedere finanziamenti ad altro titolo, anche infruttiferi, entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia bancaria e creditizia.

### **ARTICOLO 6**

La società è a totale capitale pubblico locale.

Socio unico è il Comune di Borgosatollo, che detiene il 100% (centopercento) delle partecipazioni ed esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi

dell'art. 2359 del codice civile, mediante:

- le decisioni riservate all'assemblea dei soci, di cui al successivo articolo 13;
- la definizione unilaterale dei contratti/disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, effettuata in conformità delle normative di settore e dei regolamenti e provvedimenti amministrativi dell'Ente affidante. In particolare, detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto al Comune di Borgosatollo un controllo ed una interazione sulla società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della società. A tal fine, gli organi amministrativi e le strutture del Comune di Borgosatollo hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla società.

La società opera e riceve affidamenti di contratti pubblici dall'Ente controllante Comune di Borgosatollo secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".

A tal fine, si stabilisce che:

- oltre l'80% (ottantapercento) del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente controllante Comune di Borgosatollo
- la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

Nell'esercizio delle proprie attività, la società è tenuta all'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I rapporti tra Borgosatollo Servizi s.r.l. e l'Ente controllante Comune di Borgosatollo sono regolamentati da appositi contratti di servizio e/o convenzioni, redatti ai sensi della normativa vigente.

### **TITOLO III - L'ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 7**

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio del Comune di Borgosatollo.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

La riunione di cui al comma precedente, ordinariamente prevista entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, può essere prevista entro centottanta giorni dalla predetta chiusura, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, qualora siano intervenute modifiche normative o regolamentari, anche da parte dell'Amministrazione Finanziaria, riguardanti i principi di elaborazione del bilancio e delle poste che possano risultare determinanti sulla gestione e sui risultati della società ed ancora nei casi di forza maggiore e che rendano operativamente difficile la predisposizione del progetto di bilancio da parte dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### **ARTICOLO 8**

I diritti del socio unico sono esercitati dal sindaco o da suo delegato, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 9**

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **ARTICOLO 10**

La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore unico o al presidente del consiglio

di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento, alla persona designata dal socio unico.

L'assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, non è necessaria la presenza del segretario.

#### **ARTICOLO 11**

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso comunicato al socio unico con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi telefax e posta elettronica) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Con lo stesso avviso saranno indicati l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, ammessa e disciplinata dall'art. 2369 c.c.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o preventivamente informati l'amministratore unico o tutti gli amministratori, senza che abbiano espresso per iscritto opposizione alla trattazione degli argomenti.

La direzione dei lavori assembleari, la scelta del sistema di verbalizzazione degli interventi competono al Presidente dell'assemblea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee si tengano per audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento del socio unico e in particolare:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 12**

Le deliberazioni si intendono adottate quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico o tutti gli amministratori siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

#### **ARTICOLO 13**

Le decisioni del socio sono adottate mediante delibera assembleare.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano.

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopone alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore unico/degli amministratori;
- 3) la nomina dell'organo di controllo o del revisore;

- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - 6) la costituzione o la partecipazione a nuove società;
  - 7) gli acquisti e le alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima assemblea;
  - 8) gli acquisti e le dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima assemblea.
- L'assemblea può delegare all'organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti punti.

#### **TITOLO IV - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **ARTICOLO 14**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la società è amministrata, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dal socio in occasione della nomina.

Il Comune di Borgosatollo nomina la totalità degli amministratori, secondo quanto previsto dall'art. 2449 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.:

- in caso di consiglio di amministrazione, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno;
- i componenti degli organi amministrativi e degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 281/1997. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 39/2013 e dall'art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge 135/2012;
- qualora l'assemblea abbia disposto la nomina di un consiglio di amministrazione, la scelta degli amministratori va effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120 del 12/07/2011;
- gli amministratori non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Pubblica controllante;
- coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;
- gli amministratori sono soggetti alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il D.L. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. 444/1994 per la disciplina della prorogatio;
- gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ai sensi dell'art. 2449 c.c. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

amministrativo viene ricostituito;

- gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

#### **ARTICOLO 15**

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, che può essere membro del consiglio medesimo.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e salvo quanto espressamente attribuito all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può attribuire la carica di vice presidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinando i limiti della delega, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non sono, comunque, delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale;
- predisposizione e modifica di contratti di servizio;
- nomina, sospensione, licenziamento del direttore generale;
- alienazioni di cespiti aziendali;
- compravendite e permutate di beni immobili di valore superiore a euro 50.000,00 per ogni singolo immobile;
- assunzione di mutui.

#### **ARTICOLO 16**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di norma nella sede legale della Società.

Il consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè a Borgosatollo, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta al Presidente dalla maggioranza dei membri del consiglio stesso.

Alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta, se il Presidente non vi provvede entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante delibera.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando interviene la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le deliberazioni redatte mediante processo verbale dovranno essere trascritte sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario.

Le riunioni per audio-video conferenza sono valide se è garantita l'esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito.

La riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario per la redazione del verbale.

Le decisioni dell'amministratore unico assumono la denominazione di "determinazioni" e sono fatte constare su apposito registro vidimato ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 17**

La rappresentanza della società compete senza limitazioni all'amministratore unico o, nel caso di istituzione dell'organo collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, al membro del consiglio di amministrazione fornito di poteri delegati. In caso di assenza o impedimento del presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al vicepresidente, se nominato e, in mancanza, all'amministratore più anziano in età.

L'organo amministrativo potrà nominare, anche con incarico professionale, direttori, anche generali, con il compito di dare esecuzione a tutte le determinazioni/deliberazioni e provvedere alla organizzazione e alle attività esecutive della società secondo le direttive dell'organo amministrativo e sotto la sorveglianza dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

#### **ARTICOLO 18**

All'organo amministrativo non sono riconosciuti compensi; spetta tuttavia il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 11 comma 9, lett. c) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è in ogni caso vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali:

- gettoni di presenza;
- premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- trattamenti di fine mandato.

### **TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 19**

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 175/2016 e s.m.i., la nomina dell'organo di controllo o di un revisore è obbligatoria.

L'organo di controllo della società è costituito da un collegio sindacale o da un sindaco unico. La scelta tra collegio sindacale o sindaco unico è operata con decisione dei soci. In ogni caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma del codice civile.

Il sindaco unico od i componenti del collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione.

Dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro-tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto

esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Con decisione dell'assemblea la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

#### **ARTICOLO 20**

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

La società determina il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere all'organo di controllo, entro i limiti di legge.

#### **ARTICOLO 21**

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. In caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società, in considerazione delle proprie dimensioni e delle proprie caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, potrà integrare gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale;
- un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

Gli strumenti eventualmente adottati saranno indicati nella relazione annuale sul governo societario allegata al bilancio di previsione. Qualora non vengano adottati, all'interno della stessa relazione annuale, verrà dato conto delle ragioni.

La società predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario allegata al bilancio di esercizio.

La società adempie ai seguenti obblighi:

- informativi
- = nei confronti della Struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- = nei confronti dell'assemblea, per quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 art. 6 commi 2 e 5 e s.m.i.;
- di adozione di strumenti che assicurino il massimo livello di trasparenza sull'uso delle



risorse e sui risultati ottenuti o tramite le modalità di acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;

= tramite provvedimenti in cui stabilisca criteri e modalità di reclutamento del personale;

= in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

## **TITOLO VI - BILANCIO**

### **ARTICOLO 22**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e dei suoi allegati.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea che approva il bilancio, gli utili netti, previa deduzione della quota da destinare alla riserva legale, sono riversati al socio unico.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.

## **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - NORME FINALI**

### **ARTICOLO 23**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento, la società è posta in liquidazione, e l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione secondo le prescrizioni di legge.

### **ARTICOLO 24**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di società a partecipazione pubblica.

Laddove nel presente statuto si richiama il D.Lgs. 175/2016, si intende la formulazione in vigore dal 23/09/2016, come modificata dal provvedimento correttivo D.Lgs. 100/2017 (pubblicato in G.U. n. 147 del 26/06/2017), precisando altresì che la norma è in attesa di adozione di provvedimenti successivi ivi richiamati all'art. 11 commi 1 e 6 e all'art. 15 del citato decreto.

Al presente statuto si applicheranno pertanto le disposizioni di successiva emanazione, modificative e/o integrative rispetto al provvedimento originario.

\* \* \*